

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 dicembre 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

### Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 129.

Autorizzazione all'esercizio di una cava di travertino sita in località «Le Fosse» del Comune di Guidonia Montecelio (RM) in favore della ditta Travertini Pascucci s.r.l.

Pag. 5

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 novembre 2002, n. 131.

Adozione del documento programmatico per l'insediamento delle attività commerciali su aree private.

Pag. 14

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 novembre 2002, n. 133.

Attribuzione alla 3ª Commissione consiliare permanente delle competenze in materia di comunicazione

Pag. 41

### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2002, n. 1429.

Proposta di deliberazione della Giunta regionale concernente: «Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e successive modifiche: disciplina relativa al settore commercio, art. 32, commi 2 e 3: comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte. Integrazione D.G.R. n. 288 dell'8 marzo 2002»

Pag. 42

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2002, n. 1455.

Aggiornamento del sistema informativo dell'Assistenza Specialistica Ambulatoriale (SIAS)

Pag. 45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1554.

Legge regionale 27 settembre 1991, n. 60. Interventi a sostegno della promozione turistica, anno 2003, capitolo B41505

Pag. 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2002, n. 487.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione del progetto denominato «Ampliamento del centro di accoglienza Comunità Mondo Nuovo», in variante urbanistica al PRG, nel Comune di Tuscania (VT)

Pag. 71



1429 31 OTT. 2002

ley

OGGETTO : Proposta di deliberazione della Giunta regionale concernente: "L.R. 18.11.1999, n. 33, e suc. mod.: disciplina relativa al settore commercio - Art. 32, cc. 2 e 3: comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte. Integrazione D.G.R. n.288 dell' 8.3.2002."

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTO il D. Lgs. 31.3.1998, n. 114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore commercio ed, in particolare, l'art. 12 che demanda alle Regioni il compito di individuare, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, i comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, nonché i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva della mezza giornata infrasettimanale previsto dall'art. 11, c. 4, del decreto medesimo;

VISTA la L.R. 18.11.1999, n. 33, e suc. mod., ed in particolare l'art. 32, il quale dispone:

al comma 1 che la Regione per le finalità predette, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, stabilisce i parametri per l'individuazione dei comuni, delle frazioni, delle località, delle zone che possono usufruire delle suddette deroghe in quanto a prevalente economia turistica o aventi connotazione di città d'arte, tenuto anche conto dei comuni montani, insulari o di singole zone di comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive come specificate nella lettera c) del comma medesimo;

al comma 2 l'invito alla Regione da parte dei Comuni di proposte, formulate sulla base dei menzionati parametri e previo espletamento delle procedure consultive previste, per l'individuazione dell'intero territorio o di parti di esso e dei relativi periodi dell'anno al fine dell'applicazione del suddetto art. 12 del D.Lgs. n. 114/98;


al comma 3 l'individuazione da parte della Regione di tali comuni o di parti di essi e dei relativi periodi;

VISTA la D.C.R. 24.10.2001, n. 83, concernente l'attuazione della disciplina di cui al citato art. 32, che, in particolare:

- ha attribuito alla Giunta Regionale la potestà di individuare i comuni, le frazioni, le località e le zone e di fissare i periodi in cui si applicano le disposizioni derogatorie del suddetto art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998;

- ha fissato i parametri per l'individuazione:

dei comuni, o parti di essi, a prevalente economia turistica, contenuti nei punti da 1A ad 1D e nei punti da 3A a 3F, riferiti, questi ultimi, ai comuni o zone che presentano caratteristiche ed attrattive contemplate dalla suddetta lettera c) del c. 1 dell'art. 32 citato, nei quali il movimento turistico costituisce un elemento significativo dell'economia locale;



lu

delle città d'arte, o parti di comuni aventi tale connotazione, contenuti nei punti da 2A a 2D;

- ha stabilito che ai fini del riconoscimento di territorio a prevalente economia turistica è richiesta la sussistenza obbligatoria di almeno uno dei parametri sub 1) e/o la sussistenza obbligatoria della relativa condizione sub 3), mentre ai fini del riconoscimento del territorio con connotazione di città d'arte è richiesta la sussistenza obbligatoria di almeno due delle condizioni sub2), ad eccezione della condizione 2D) che è da sola sufficiente a detti fini;
- ha fissato i periodi massimi entro i quali possono essere applicate le disposizioni derogatorie di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998 e precisamente:
  - da febbraio ad ottobre di ogni anno nei territori a prevalente economia turistica, ad eccezione di quelli di cui al parametro 3A) - gennaio/marzo e giugno/settembre di ogni anno, al parametro 3B) - coincidenti ogni anno con l'attività delle terme, al parametro 3C) da marzo a settembre di ogni anno, ai parametri 3D) 3E) 3F) coincidenti ogni anno con le iniziative;
  - da febbraio ad ottobre di ogni anno nei territori con connotazione di città d'arte ad eccezione delle zone A di cui al D.M. n. 1444 del 2.4.1968 che soddisfino il parametro 2D), nelle quali il periodo di deroga massima è quello compreso fra gennaio e novembre di ogni anno;
- ha attribuito la facoltà ai Comuni di determinare se le disposizioni di cui al ripetuto art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998 siano applicabili sull'intero territorio comunale ovvero esclusivamente sulla parte di esso considerata ai fini della verifica sulla sussistenza dei parametri, ad eccezione dei casi in cui i parametri di riferimento siano quelli contenuti nei punti 2D) e 3A), per i quali l'applicabilità è comunque limitata alla parte del territorio considerata, e nei punti da 3B) a 3F) per i quali il predetto art. 12 è applicabile sull'intero territorio comunale;

PRESO ATTO delle modalità di attuazione fissate dalla medesima D.C.R. n. 83/2001, con particolare riguardo alla formale richiesta di inserimento di tutto o parte del territorio da avanzarsi a cura dei Comuni, corredata dalle attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite in base ai parametri di riferimento e con indicato il periodo o i periodi proposti entro i limiti massimi consentiti;

CONSIDERATO che con la D.C.R. n.83/2001 è stato, inoltre, disposto che la Giunta Regionale può procedere ad integrare il provvedimento di individuazione dei territori comunali di cui trattasi, con l'inserimento di altri Comuni, frazioni, località o zone a seguito di successive richieste inoltrate dalle competenti Amministrazioni secondo le procedure previste, ferma restando la sussistenza obbligatoria delle condizioni stabilite dalla deliberazione consiliare medesima;

VISTA la D.G.R. n.288 dell' 8.03.2002 con la quale sono state approvate le schede appositamente numerate da 1 a 3, allegate alla stessa riportanti l'elenco dei Comuni inseriti nella scheda n.1 Comuni a prevalente economia turistica, tra cui il Comune di Terracina, nella scheda n.2 Comuni aventi la connotazione di città d'arte, nella scheda n.3 Comuni aventi la connotazione di città d'arte ed a prevalente economia turistica;

VISTE le note n.12659 del 23.11.01 e n.602 del 15.1.02 con le quali il Comune di Terracina accertata la sussistenza delle condizioni contenute nella DCR n.83/01 è stato inserito nella scheda n.1 Comuni ad prevalenza economia turistica;

PRESO ATTO che con nota n.246 del 30.7.2002 il Comune di Terracina verificata la sussistenza delle condizioni contenute nella DCR n.83/01 ha integrato la precedente domanda ed ha richiesto di essere classificato anche come città d'arte;

CONSIDERATO che con tale richiesta il Comune di Terracina deve essere inserito nella sopracitata scheda n.3, e che pertanto il Comune medesimo deve essere cancellato dalla scheda n.1 relativa ai Comuni a prevalente economia turistica;

114

VISTA l'allegata scheda, numero 3, riguardante il Comune di Terracina, classificato città d'arte ed a prevalente economia turistica, che forma parte integrante della presente deliberazione, nella quale sono riportati:

il Comune che ha avanzato formale richiesta in tal senso secondo le modalità stabilite e con i contenuti previsti dalla D.C.R. n. 83/2001;

il numero di protocollo e la data della formale richiesta avanzata dal Comune e della successiva integrazione istruttoria, per l'inserimento tra i Comuni a prevalente economia turistica, il numero di protocollo e la data relativa alla richiesta integrativa per l'inserimento anche tra i Comuni classificati città d'arte;

i parametri per i quali è stata attestata dal Comune medesimo la comprovata sussistenza delle due condizioni di riferimento;

l'indicazione del territorio comunale interessato;

il periodo di ogni anno, durante il quale gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, come stabilito dall'art. 12, c.1, del D.Lg. n. 114/1998;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare la suddetta, allegata scheda n.3, tenendo conto della sussistenza obbligatoria delle condizioni stabilite, attestata dal Comune, e dalla proposta avanzata dallo stesso in merito alla validità territoriale ed il periodo di ogni anno di applicazione delle deroghe di cui trattasi;

RITENUTO, inoltre, per motivi di chiarezza e trasparenza, disciplinare i casi in cui venga a cessare la sussistenza della condizione attestata ai fini del presente provvedimento dal Comune in riferimento ai parametri stabiliti dalla D.C.R. n. 83/2001;

ACQUIRITA' :

DELIBERA

per le motivazioni e tenuto conto di quanto espresso nelle premesse, di approvare ad integrazione delle schede di cui alla D.G.R. n.288 dell' 8.3.2002 l' allegata scheda n. 3 " città d'arte ed a prevalente economia turistica", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che la suddetta, allegata scheda, contiene il nominativo del Comune di Terracina che, in attuazione di quanto stabilito dalla D.C.R. 24.10.2001, n. 83, ha avanzato formale richiesta di inserimento nel provvedimento di cui all'art. 32, c. 3, della L.R. 18.11.1999, n. 33, e succ.mod. attestando la comprovata sussistenza delle condizioni stabilite in base al parametro di riferimento, fornendo l'esatta indicazione del territorio interessato e proponendo, nel rispetto di quelli massimi previsti, il periodo di ogni anno durante il quale gli esercenti possono, come previsto dall'art. 12, c.1, del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114, determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale;

di dare atto, altresì, che tutti i suddetti dati forniti dal Comuni sono riportati nell' allegata scheda n. 3 che si approva. Pertanto il Comune di Terracina è cancellato dalla scheda n.1 di cui alla citata DGR n.288/02.

La cessazione della sussistenza delle condizioni minime previste dalla D.C.R. n. 83/2001 per il riconoscimento di comune a prevalente economia turistica, in riferimento al parametro riportato per

1429 31 OTT. 2002

il Comune nella scheda allegata comporta automaticamente la decadenza della classificazione riconosciuta al Comune medesimo nelle scheda stessa. *leg*

Il Comune è tenuto, altresì, a comunicare immediatamente alla competente Direzione Regionale Sviluppo Economico della Regione Lazio ogni variazione intervenuta sulla sussistenza delle condizioni in base al parametro di riferimento, attestata ai fini della presente deliberazione, onde procedere ai fini della trasparenza e della correttezza amministrativa alla sua formale modifica.

Con successiva deliberazione si provvederà ad integrare le schede di cui alla D.G.R. n.288 dell'8.3.2002, ed al presente provvedimento, qualora siano inoltrate dai Comuni formali richieste in tal senso, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dalla D.C.R. n. 83/2001, ferma restando la sussistenza obbligatoria delle condizioni da essa stabilite.

Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua approvazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

*leg*



IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMFONI

IL VICE SEGRETARIO : F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupi



- 6 NOV. 2002

DEL 31 OTT. 2002

*lu***CITTA' D'ARTE ed A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA**

Comune	PR.	Richieste Prot.n.	Attestazioni Inviata relative ai Parametri	territorio	periodo
Terracina	LT	12659 - 23.11.01 602 - 15.1.02 296 - 30.7.02	1A) - 1D) - 2A) 2D) -	Intero territorio	Pasqua - 30 Settembre

*lu**lu**lu*